

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (GU n.192 del 18-8-1990)

note:

Entrata in vigore della legge: 2-9-1990

vigenti al 28-7-2011

ARTICOLI		CAPO I PRINCIPI
•	1.	2.
•	2 bis.	3.
		2
		3 l
		CAPO II RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTO
•	4.	4.
•	6.	5.
		CAPO PART
		AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
•	7.	8.
•	10 bis.	9.
		11.
		13
		CAPO IV SEMPLIFICAZIONI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
•	14.	14 bis.

Testo in vigore dal: 16-9-2010

Art. 2

(Conclusione del procedimento).

1. Ove il procedimento consegna obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle

- [14 quater.](#) | [14 qui](#)
- [15.](#) | [16.](#) | [16](#)
- [17.](#) | [18.](#) | [19](#)
- [20.](#) | [21](#) |

CAPO IV
EFFICACIA ED INVALIDITA' E
PROVVEDIMENTO AMMINIST
REVOCA E RECESSO

- [21 bis.](#) | [21 ter](#)
- [21 quater.](#) | [21 qui](#)
- [21 sexies.](#) | [21 sept](#)
- [21 octies.](#) | [21 noni](#)

CAPO V
ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATI

- [22.](#) | [23.](#) | [24](#)
- [25.](#) | [26.](#) | [27](#)
- [28](#) | CAP
DISF

FINALI

- [29.](#) | [29.](#) | [30](#)
- [31](#) |

amministrazioni

statali e degli enti pubblici nazionali devono

concludersi entro il

termine di trenta giorni.(14)

3. Con uno o piu' decreti del Presidente

del Consiglio dei

ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma

3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri

competenti e di

concerto con i Ministri per la pubblica

amministrazione e

l'innovazione e per la semplificazione normativa,

sono individuati i

termini non superiori a novanta giorni entro

i quali devono

concludersi i procedimenti di competenza delle

amministrazioni

statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono,

secondo i propri

ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni

entro i quali

devono concludersi i procedimenti di propria competenza.(14)

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di

acquisto della
cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.(14)

5. Fatto salvo quanto previsto da
specifiche disposizioni
normative, le autorità di garanzia e di vigilanza
disciplinano, in
conformità ai propri ordinamenti, i termini di
conclusione dei
procedimenti di rispettiva competenza.(14)

6. I termini per la conclusione del
procedimento decorrono
dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della
domanda, se il procedimento è ad iniziativa di
parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui
ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi,
per una sola volta e per un periodo non superiore a
trenta giorni,
per l'acquisizione di informazioni o di

certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

((8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.))

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

AGGIORNAMENTO (14)

La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art.

7, comma 3)che:

- "In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, [. . .] sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge";

- la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta legge 69/2009.

-le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo 2 entro un anno dalla data di entrata in vigore della L. 69/2009.